ALLEGATO A

PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI

OGGETTO: "Centrale idroelettrica Molieres" Comune di Cesana Torinese.

Proponente: IDROALP VALLE DORA S.r.l.

Il progetto, il quale dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione previste, risulta compatibile con l'ambiente subordinatamente al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni per la mitigazione degli impatti, la compensazione ambientale ed il monitoraggio di seguito riportate.

Il mancato rispetto delle seguenti prescrizioni comporta quanto previsto dall'art. 29 del D lgs. 152 2006 e smi commi 3 "Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adequamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato" e 4. "Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato."

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

1. <u>Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Tutela e Valutazioni Ambientali.</u>

Fase di cantiere

- 2. Si ritiene necessario che venga predisposto nel progetto esecutivo, la planimetria delle aree di cantiere individuando:
 - l'ubicazione di eventuali impianti fissi;
 - l'area di sosta dei mezzi utilizzati;
 - l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione;
 - la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera.
- 3. L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico.
- 4. L'area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata durante tutta l'esecuzione dei lavori, così come le di stoccaggio materiali e rifiuti; dovrà anche essere previsto il contenimento delle acque di dilavamento.
- 5. Dovranno essere verificate le eventuali interferenze con i sottoservizi e risolte in accordo con i gestori delle reti.
- 6. Come già previsto nello studio acustico, dovrà essere richiesta agli uffici comunali, per la fase di cantiere, l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000.
- 7. Si ritiene necessario, prima dell'entrata in funzione dell'impianto, effettuare un collaudo

- acustico per verificare il rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale.
- 8. E' necessario prevedere l'adozione di specifiche prassi di gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno, che andranno asportati, stoccati, gestiti secondo idonee tecniche di ingegneria agraria.
- 9. Le aree interferite durante la fase di cantiere dovranno essere adeguatamente ripristinate, ridistendendo il terreno vegetale accantonato e rivegetandolo con opportune miscele di semi di specie erbacee autoctone adatte alle condizioni climatiche ed appartenenti al corredo floristico delle associazioni potenzialmente presenti nelle aree interferite.
- 10.Il proponente, nel caso intendesse gestire gli esuberi di inerti come terre e rocce da scavo, dovrà presentare, in ragione dei volumi complessivi inferiori a 6000 mc, apposita dichiarazione ad Arpa ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. 21/06/2013 n. 69.
- 11.I rifiuti generati dall'attività di cantiere dovranno essere mantenuti separati, classificati e smaltiti correttamente.
- 12.Dovrà inoltre essere previsto l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine fase di costruzione.
- 13. Per gli scavi a sezione obbligata superiori a 2 m nei quali sia prevista la presenza di operai dovranno essere predisposte apposite armature di sostegno delle pareti, ovvero nel caso in cui l'approfondimento avvenga mediante gradoni, le scarpate dovranno essere modellate con pendenze compatibili con l'angolo di riposo dei materiali, in condizioni sature.
- 14. Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale. In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/06 e successive integrazioni e modifiche. In ogni caso qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.
- 15. Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee e del suolo occorrerà tener conto che:
- le acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls, che contengono una forte componente di materiale solido, dovranno essere adeguatamente trattate nell'impianto prima della loro immissione;
- si dovrà prevedere la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati "rifiuti speciali" e, quindi, smaltiti a discarica autorizzata.

Occorrerà, inoltre, garantire:

- l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l'adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;
- per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee si sottolinea la necessità di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d'acqua e sul suolo del cemento e degli additivi;
- il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi.

Paesaggio

16. Per quanto concerne le interferenze con il Piano paesaggistico regionale occorre fare riferimento alle prescrizioni riportate nei pareri della Regione Piemonte e della Soprintendenza (Allegato B)

Vegetazione

17. Dovrà essere previsto il monitoraggio dei ripristini vegetazionali e degli interventi di piantumazione nei tre anni successivi all'impianto prevedendo il ripristino delle fallanze a carico della ditta proponente.

Prescrizioni per il monitoraggio

Stazioni di monitoraggio

18. E' necessario individuare le stazioni di campionamento tramite cartografia dettagliata, relazione fotografica dei punti scelti di monitoraggio con descrizione dei mesohabitat presenti.

Qualità chimico-fisica delle acque

- 19. Si ritiene opportuno inserire nel piano di monitoraggio dei campionamenti di acque superficiali per la determinazione di alcuni parametri chimico-fisici. Tali campionamenti è opportuno che vengano effettuati negli stessi siti e con la stessa tempistica dei campionamenti relativi allo studio della comunità macrobentonica. I parametri da prendere in considerazione sono:
 - azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale per il calcolo del Limeco,
 - pH, temperatura, conducibilità, solidi sospesi e *E. coli* a supporto degli elementi di qualità biologici.

In corrispondenza delle campagne per il monitoraggio chimico/fisico/biologico occorre stimare anche la portata transitante in alveo all'atto del campionamento.

Ittiofauna

- 20. Il monitoraggio annuale dell'ittiofauna non dovrà essere esclusivamente finalizzato alla valutazione dell'indice ISECI, in quanto il corpo idrico all'interno del quale si colloca l'opera è oggetto di ripopolamenti. Il monitoraggio dovrà essere prioritariamente finalizzato alla valutazione dei seguenti aspetti:
 - conservazione specie ittiche individuate nella caratterizzazione ante operam,
 - valutazione della riduzione della biomassa secondo quanto stimato in ante operam,
- 21. Per quanto concerne il passaggio per l'ittiofauna a fine lavori dovrà essere effettuato un collaudo del manufatto per la verifica dei principali parametri idraulici (portata, battente e velocità della corrente nei punti salienti della rampa, ovvero ingresso a valle, ingresso a monte, passaggio da un bacino all'altro).

Frequenza di campionamento

- 22. Per il rilevamento dello stato qualitativo dei corpi idrici occorre di norma rispettare le frequenze riportate nella tabella 3.6 del DM 260/2010 emanato in applicazione della direttiva Acque 2000/60 (Water Framework Directive "WFD"). Nel caso specifico, in considerazione della presenza di una stazione di monitoraggio ARPA situata circa un km a valle della restituzione, si ritiene sufficiente l'esecuzione di tre campagne l'anno per la comunità macrobentonica e la qualità chimico-fisica delle acque superficiali.
- 23. Le date previste per le singole campagne di monitoraggio dovranno essere comunicate ad ARPA Piemonte, via fax e/o posta elettronica almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse. Inoltre al termine di ciascuna campagna di monitoraggio, entro i quindici giorni successivi alla data di campionamento, dovrà esser comunicato l'elenco faunistico rinvenuto e una prima elaborazione del dato con un confronto delle stazioni indagate. L'invio dei dati potrà avvenire tramite posta elettronica. Nel caso in cui si verificassero variazioni significative della qualità biologica, si dovrà provvedere ad individuarne le cause e a darne comunicazione.

Il risultato di tutte le campagne annuali dovrà essere oggetto di un'elaborazione, da consegnare ad ARPA Piemonte, dipartimento di Torino ed al Settore Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

24. Le indicazioni sopra riportate vengano recepite in una proposta di piano di monitoraggio

ambientale contenuta in un documento unitario che includa i seguenti elementi:

- gli obiettivi di qualità ambientale che si intendono raggiungere;
- i punti di prelievo;
- i parametri tenuti sotto controllo;
- le modalità e frequenza di misurazione;
- le metodiche utilizzate;
- i valori di attenzione;
- le azioni intraprese in caso di superamenti dei valori di attenzione;
- le modalità di comunicazione dei risultati

Si ricorda infine che il piano di monitoraggio dovrà esser presentato associato al cronoprogramma degli interventi nella zona interessata dal progetto.

Inoltre il proponente è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti:

Compensazioni

- 25. Per quanto concerne le compensazioni ambientali andrà realizzato quanto previsto in progetto e riportato nella convezione con il comune di Cesana Torinese (DGC n. 48 del 4/10/2016).
- 26. Le modalità di conduzione dei lavori in alveo e l'organizzazione del cantiere dovranno rispettare tutti i dettami previsti dalla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" ed in particolare da quanto definito nelle linee guida regionali "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvate con D.G.R. n. 72–13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 (rispetto del deflusso minimo vitale, messa in secca dei corpi idrici e libera circolazione della fauna ittica).
- 27. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e smi.
- 28. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel Decreto del Consigliere Delegato, conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.